

L.R. 04 Aprile 2014, n. 5

Tutela, governo e gestione pubblica delle acque (1)

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011 detta, nel rispetto dei principi di cui alla legislazione statale in materia, le disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione, ferma restando la proprietà pubblica delle reti idriche, promuovendo l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo principi di solidarietà e in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti della comunità regionale e promuovendo la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate. **(2)**

2. A tale scopo, la presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire le condizioni per la definizione e lo sviluppo di un governo pubblico e partecipativo dell'intero ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Art. 2 (Principi generali)

1. L'acqua è un bene comune naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, in attuazione dei principi costituzionali, sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona.

2. L'acqua è un bene finito, indispensabile e necessario all'esistenza di tutti gli esseri viventi e devono essere rispettati i parametri fisici, chimici e microbiologici delle acque comunque destinate al consumo umano secondo le norme vigenti. Ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

3. L'uso dell'acqua per l'alimentazione, l'igiene e la cura umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, secondo le disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Ai sensi dell'articolo 144, comma 4 del d.lgs. 152/2006, gli altri usi sono ammessi quando la risorsa risulta sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

4. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.

5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore in conformità all'articolo 146, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006.

6. Attraverso le misurazioni dei prelievi di acqua ai sensi del comma 5, viene altresì redatto dall'Autorità degli ambiti di bacino definiti ai sensi dell'articolo 5, con cadenza annuale, un report sulle perdite idriche delle reti di distribuzione e sprechi effettivi presenti nel bacino idrografico. Tali report dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali delle Autorità degli ambiti di bacino.

7. Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il conseguimento dei principi e delle finalità enunciate e il raggiungimento della missione affidata, ciascuna Autorità, sentite le comunità di riferimento ed i comuni interessati, all'interno degli ambiti di bacino idrografico, decide, nell'ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di gestione, in conformità alle regole della concorrenza. **(3)**

Art. 3 (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)

1. Per ogni bacino idrografico di cui all'articolo 5 è predisposto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un bilancio idrico partecipato di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 (Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature) e successive modifiche, da valutarsi anche secondo i criteri dell'*international water association*. Il bilancio idrico partecipato è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione e programmazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno biennale. Al bilancio idrico è allegato il Piano di destinazione d'uso delle risorse idriche. **(4)**

2. I bilanci idrici partecipati di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, al fine di assicurare:

- a) il diritto all'acqua;
- b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
- c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
- c bis) la qualità ambientale e sanitaria delle risorse. **(5)**

3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica ed i principi della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata dalla Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005.

4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 ed alla definizione del bilancio idrico partecipato di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche e di quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.

5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga", così come previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. Per esigenze ambientali o sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.

5 bis. Gli organi competenti procederanno al censimento dei pozzi privati ed alla verifica delle concessioni di sfruttamento. **(6)**

6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite "destinabili all'uso umano" non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, attraverso:

- a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
- b) l'uso corretto e razionale delle acque;
- c) l'uso corretto e razionale del territorio.

9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non è dovuta la corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. **(7)**

10. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

Art. 4

(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

1. Il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio di interesse generale.

2. Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, l'affermazione dei principi enunciati, la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale vigente, nonché secondo quanto disposto dall'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE e ha come obiettivo l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Inoltre la medesima gestione deve essere svolta senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari. **(8)**

Art. 4 bis (9)

(Piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano)

1. La Regione, entro il 31 dicembre 2015, con propria deliberazione, sentita la commissione competente in materia di ambiente, approva il piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano, di seguito denominato piano di sicurezza.

2. Il piano di sicurezza è redatto da un gruppo di lavoro costituito dai seguenti soggetti: le autorità d'ambito, i

gestori del servizio idrico integrato, le autorità sanitarie locali competenti, l'agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente e l'autorità del distretto idrogeologico competente, se costituita.

3. Il piano di sicurezza contiene:

- a) la descrizione dettagliata delle fonti di approvvigionamento e quella qualitativa e quantitativa delle fonti di pressioni antropica che insistono nelle aree circostanti e a monte, considerando tutto il bacino idrogeologico rispetto ad eventuali punti di captazione superficiali o in sub-alveo;
- b) l'analisi dello stato di salute della popolazione e delle principali implicazioni relative al rapporto tra la disponibilità della risorsa, la sua qualità e la salute nel contesto territoriale considerato;
- c) una descrizione puntuale dello stato chimico-fisico e microbiologico delle acque destinate al consumo umano, con allegati i risultati completi dei controlli interni ed esterni dei tre anni precedenti, nonché una valutazione dei possibili effetti sinergici o sommatori delle varie sostanze o gruppi di sostanze presenti o potenzialmente presenti;
- d) i punti e le modalità di trattamento, comprese le opere per la potabilizzazione e le relative categorie di classificazione dei corsi d'acqua superficiali ai fini dell'utilizzo idropotabile;
- e) la risorsa disponibile *pro capite* alla captazione e quella alla distribuzione, con un esame delle principali criticità per quanto riguarda l'approvvigionamento, dal punto di vista sia temporale che spaziale;
- f) la descrizione delle modalità di disinfezione utilizzate e i programmi per la progressiva riduzione della concentrazione degli eventuali residui dei trattamenti;
- g) le misure adottate o da adottare volte alla tutela delle acque destinate al consumo umano, alla prevenzione dell'inquinamento e alla gestione dei rischi e delle emergenze, anche con riferimento alla disponibilità della risorsa stessa;
- h) la descrizione dei programmi di monitoraggio delle acque prima del prelievo e delle attività dei controlli interni ed esterni;
- i) le strategie di adattamento e di mitigazione dei rischi connessi al cambiamento climatico per quanto attiene la disponibilità e la qualità della risorsa, anche ai fini della sicurezza sanitaria;
- l) le forme di comunicazione, informazione, partecipazione, educazione e trasparenza della popolazione rispetto alla qualità delle acque disponibili e distribuite nonché ai comportamenti da seguire in caso di emergenza idrica.

Art. 5 **(Ambiti di bacino idrografico)**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Le Autorità degli ambiti di bacino idrografico concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3. **(10)**

3. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di bacino idrografico all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'ambito interessate. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonché quelli intercorrenti tra gli ambiti numero 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi senza tuttavia violare i principi di cui agli articoli 2 e 3 che sono sempre assicurati di concerto con tutte le Autorità di bacino concessionarie delle derivazioni. **(11)**

4. Ad ogni ambito di bacino idrografico partecipano gli enti locali il cui territorio ricade, anche parzialmente, all'interno del bacino idrografico.

5. Gli ambiti di bacino idrografico si organizzano sulla base di una convenzione di cooperazione tipo da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 e che contiene comunque i seguenti principi:

a) alle assemblee decisionali dell'ambito di bacino idrografico, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, predisposizione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza; **(12)**

b) ogni determinazione delle assemblee decisionali dell'ambito di bacino idrografico, diversa da quelle di cui alla lettera a), è soggetta a ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte dell'ambito di bacino idrografico;

c) in attuazione di quanto stabilito all'articolo 8, vengono individuate le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e dei lavoratori del servizio idrico integrato alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato;

d) **(13)**

Art. 5 bis (14) **(Banca dati sulla gestione delle risorse idriche)**

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita presso la Giunta regionale un'apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Autorità di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, su richiesta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, trasmettono in particolare:

- a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
- b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato;
- c) le tariffe applicate all'utenza;
- d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi statali o europei.

3. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi su un modello approvato dalla Giunta regionale.

4. L'omessa o tardiva trasmissione dei dati, da parte dei Consigli di bacino e dei gestori del servizio idrico integrato, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 200,00 euro a 1.000,00 euro.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel programma 08 "Statistica e sistemi informativi" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Art. 6

(Principi di governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua)

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. **(15)**

2. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e a essi si applica la disposizione dell'articolo 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione a uso pubblico.

3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e sono affidate sulla base della normativa europea. Il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico.

Art. 7

(Fondo regionale per la ripubblicizzazione)

1. Al fine di favorire, nel rispetto del diritto comunitario, segnatamente in presenza delle condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE, della legislazione statale vigente e dell'autonoma scelta delle istituende Autorità amministrative di bacino, la gestione del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pubblico, è istituito, nell'ambito del programma 04 "Servizio idrico integrato" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", un "Fondo regionale per la ripubblicizzazione".

2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo di cui al comma 1, in presenza delle condizioni di cui al medesimo comma, le aziende speciali e i consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico integrato effettuate tramite società di capitale.

3. I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 sono definite con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito del programma 04 "Servizio idrico integrato" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". A decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le risorse preordinate nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

Art. 8

(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli statuti e regolamenti dei comuni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

Art. 9 **(Fondo regionale di solidarietà internazionale)**

1. Al fine di concorrere ad assicurare l'accesso all'acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo regionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Art. 10 **(Disposizione transitoria)**

1. (16)

1 bis. Nelle more della predisposizione del bilancio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, le concessioni continuano ad essere rilasciate nel rispetto della normativa vigente in materia, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 3. **(17)**

Art. 11 **(Abrogazioni)**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 12 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Legge pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione dell'8 aprile 2014, n. 28

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13

(4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13

(5) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13

(6) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13

(7) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13

(8) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13

- (9)** Articolo inserito dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13
- (10)** Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 ottobre 2015, n.13
- (11)** Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13
- (12)** Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13
- (13)** Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13
- (14)** Articolo inserito dall'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13
- (15)** Comma modificato dall'articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13
- (16)** Comma abrogato dall'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13
- (17)** Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 9

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.